



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**DIRITTI DELLA PERSONALITÀ, DIRITTO ALLA  
RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA PRIVACY  
DURANTE L’EMERGENZA COVID – 19**

**PERSONALITY RIGHTS , RIGHT TO PRIVACY AND  
PROTECTION OF PRIVACY DURING COVID - 19**

Relatore:  
Prof. Putti Pietro Maria

Rapporto Finale di:  
Mantenuto Federica

Anno Accademico 2019/2020

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	2
Diritti della personalita'	2
<b>CAPITOLO 1: DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E PRIVACY</b>	10
1.1 Diritto alla riservatezza	10
1.2 Diritto alla privacy	14
<b>CAPITOLO 2: DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DELLA PRIVACY: COVID-19</b>	22
<b>CONCLUSIONI</b>	30
<b>BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI</b>	32

## **INTRODUZIONE**

### **DIRITTI DELLA PERSONALITA'**

I diritti della personalità sono considerati come diritti spettanti all'uomo in quanto tale, indipendentemente dal tipo di sistema politico o sociale entro il quale egli vive e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e garantire.

La nostra Costituzione fa riferimento ad essi all'art. 2: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Li definisce, quindi, "diritti inviolabili dell'uomo".

Con quest'ultimo termine si esprime l'impegno dello Stato a garanzia di tali diritti in quanto l'ordinamento è in funzione dell'uomo (sia come singolo che nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità) il quale non è uno strumento dei fini dello Stato ma piuttosto il fine ultimo delle norme giuridiche.

Il significato che oggi attribuiamo a tale principio è dunque veramente una conquista recente rispetto a precedenti inquadramenti che ne confutavano addirittura la legittimità teorica e la pratica utilità. La dura esperienza sia nell'ultimo conflitto mondiale che nel periodo storico che la precedette aveva orientato il legislatore verso l'affermazione di valori tutti ispirati alla centralità dell'individuo la cui inviolabilità doveva essere garantita sopra ogni altro interesse e senza flessioni o formule intermedie, concilianti, come tali, una protezione attenuata.

La discussione sull'elaborazione della categoria è tuttora animata da teorie che rilevano un unico diritto della personalità, proprio dell'individuo in ogni sua manifestazione qualificante a prescindere dalla singola e specifica norma, mentre altre tesi rinvencono tanti diritti della persona a seconda delle varie previsioni legislative con una sovrastante trama normativa di valore costituzionale, riferita complessivamente ai rapporti tra privati o tra privati e pubblica amministrazione.

Questi diritti impongono una tutela a seconda delle esigenze avvertite dalla società del tempo, da qui il loro progressivo ampliarsi. Costituiscono, quindi, una categoria aperta giacché l'evoluzione dei costumi sociali porta al continuo ampliamento dei valori della persona con il conseguente moltiplicarsi degli interessi individuali attinenti alla sfera della personalità. Basti pensare ai nuovi diritti e libertà, quali la libertà sessuale, il diritto alla maternità libera e consapevole, il diritto ad una morte indolore e dignitosa che si vanno affermando in questi ultimi anni e, alcuni dei quali attendono un pieno riconoscimento legislativo.

In Italia è, appunto, la Costituzione repubblicana a introdurre nell'ordinamento la sacralità dei diritti inviolabili della persona. Il fine primario, il conseguimento degli obiettivi di sviluppo e realizzazione di sé contro tutti quegli ostacoli che impediscono la partecipazione, a parità di condizioni, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, richiede che il rispetto dei valori di libertà e uguaglianza siano prioritariamente considerati rispetto ad ogni altra esigenza.

In riferimento a tali diritti nella Costituzione sono presenti, quindi, diversi articoli.

Nello specifico elenco alcuni dei diritti della personalità quali:

- **DIRITTO ALLA VITA:** il diritto alla vita tutela l'interesse dell'essere umano al godimento del fenomeno naturale della propria esistenza fisica. Nei confronti dello Stato l'intangibilità del diritto alla vita ha tradizionalmente incontrato il limite delle norme penali che prevedono la morte per i reati gravi. Nei confronti dei privati, invece, è un diritto assoluto cioè valevole verso tutti i consociati, sui quali incombe il dovere di non attentare alla vita altrui. Il diritto alla vita è garantito al suo titolare mediante sanzioni penali mentre sul piano civilistico non dà luogo a rimedi risarcitori.
- **DIRITTO ALL'INTEGRITÀ FISICA:** tale diritto tutela l'interesse dell'essere umano al godimento del proprio organismo nella sua integrità e sanità naturale. Nei confronti dello Stato il diritto all'integrità fisica garantisce l'individuo contro i trattamenti che attentino alla sua salute fisica ovvero che comportino violenze o menomazioni fisiche. Anch'esso è un diritto assoluto che implica a carico di tutti i terzi il divieto di comportamenti che importino a danno dell'organismo umano sofferenze, malattie, menomazioni. È tutelato in sede penale e civile: in sede civile possiamo ricordare l'art. 5 c.c. che si occupa degli atti di disposizione del proprio corpo, vietandoli se determinanti una diminuzione permanente dell'integrità fisica o altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, in coordinato con l'art. 2043 c.c. per il quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Al diritto sul proprio corpo si collega anche il principio costituzionale per il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per legge (art. 32 Costituzione).

- **DIRITTO ALL'ONORE:** è il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. È protetto oltre che sul piano penale con la sanzione per i reati di ingiuria e diffamazione, anche sul piano civile, specie con l'obbligo di risarcire alla vittima ogni danno arrecato illecitamente, compresi quelli c.d. “non patrimoniali” o morali. (art. 2059 c.c.);
- **LIBERTÀ CIVILI:** i diritti di libertà tutelano in generale l'esigenza della persona umana di esplicarsi secondo le proprie scelte. Si trovano nella nostra Costituzione assieme ad una più ampia tipizzazione delle diverse manifestazioni dell'attività umana garantite alla persona. Tra queste si distinguono la libertà personale, cioè la libertà fisica (art. 13 Costituzione), la libertà di circolazione e di residenza (art. 16 Costituzione), la libertà di religione (art. 19 Costituzione), la libertà di manifestazione e di comunicazione del pensiero comprensiva della libertà di stampa e di informazione (artt. 15 e 21 Costituzione), la libertà di lavoro (art. 4 Costituzione), cioè di libera scelta del lavoro e la sua tutela attraverso il diritto di sciopero (art. 40 Costituzione); la libertà di associazione (art. 18 Costituzione). Tra le libertà fondamentali tutelate deve ricomprendersi anche la libertà di autonomia privata intesa come libertà del soggetto di decidere

della propria sfera personale e patrimoniale. Espressione di tale libertà è, in particolare, la libertà del soggetto di intraprendere a proprio rischio un'attività economica produttiva.

- INTIMITA' PRIVATA: il diritto all'intimità tutela l'esigenza dell'essere umano al godimento dell'intimità della propria persona e delle proprie azioni. Questo diritto assurge a diritto fondamentale nella misura in cui la coscienza sociale ravvisa nel rispetto dell'intimità una condizione essenziale di rispetto della stessa persona umana. La tutela dell'intimità si specifica nei seguenti tre diritti:
  - DIRITTO AL SEGRETO: il diritto al segreto ha avuto un tradizionale riconoscimento come diritto alla segretezza delle comunicazioni previsto dall'art. 15 Costituzione. Questo riconoscimento ha comportato l'affermazione di una sfera inviolabile dell'individuo sottratta all'ingerenza dello stato e dei terzi. Tale diritto assoluto importa il divieto di prendere coscienza del contenuto della corrispondenza epistolare e delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche. È tutelato penalmente: l'art. 616 c.p. sancisce l'obbligo del segreto carico di coloro che non sono destinatari della comunicazione mentre l'art. 621 c.p. tutela la segretezza degli atti riservati, cioè non destinati ad essere conosciuti.
  - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: di cui parleremo nel prossimo capitolo.

- DIRITTO ALL'IMMAGINE: tale diritto tutela l'interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso o esposto pubblicamente. Da un lato la nostra legge ordinaria (art. 10 c.c. e art. 96 l. sul dir. d'autore) disciplina il diritto all'immagine come diritto assoluto che importa il divieto a carico di tutti i terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui. Dall'altro lato vi è la protezione del diritto di informazione del pubblico e del diritto di cronaca della stampa. L'equilibrio tra queste due opposte esigenze è così raggiunto: è vietato esporre o pubblicare l'immagine altrui senza il consenso della persona ritratta, salvo che non si tratti di persona notoria (uomini politici, attori, atleti) oppure che l'immagine sia stata pubblicata nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico (ad esempio durante una manifestazione, una cerimonia) e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona.

I diritti della personalità sono inerenti ad attributi essenziali della personalità: essi perciò si dicono essenziali o necessari, perché non possono mai mancare. È concepibile che esistano individui così poveri da non avere alcun diritto su beni del mondo esterno (ad. es. un diritto reale) o verso altra persona (ad. es. un diritto di credito) ma questi individui avranno pur sempre, ad esempio, il diritto alla propria integrità fisica, al proprio nome.

I diritti della personalità si qualificano come assoluti, indisponibili ed imprescrittibili.

Il primo termine indica che tale diritto può essere fatto valere nei confronti di tutti (*erga omnes*) e si acquistano automaticamente con la nascita e si perdono con la morte, esistono indipendentemente dal tipo di ordinamento giuridico perché diritto dell'uomo in quanto tale dunque lo stato è tenuto a garantirli.

Per indisponibili si intende che il loro titolare non li può alienare a terzi soggetti e non può rinunciare ad essi. Tale principio, in alcuni casi, va oggi inteso in senso non assoluto, stante l'evidente conflitto che, in caso contrario, si genererebbe con l'autonomia negoziale e che trova la sua soluzione nel contenuto dispositivo dell'art.

2 Costituzione che consente una lettura dell'art. 5 c.c. nel senso che va ravvisata la violazione del divieto di disporre del proprio corpo solo con riferimento a quegli atti che ledono la dignità umana e, quindi, la persona in quanto bene primario. Si ritiene, quindi, come il carattere dell'indisponibilità debba oggi essere considerato tendenziale e non assoluto: si consideri, infatti, che con il contratto di sponsorizzazione un soggetto può sfruttare economicamente la propria immagine, così come è possibile firmare una liberatoria per l'utilizzo dei propri dati personali, considerato che gli stessi hanno acquisito nel tempo un crescente valore economico.

Si consideri ancora che anche nella fase giudiziale di valutazione del quantum risarcitorio in caso di ritenuta violazione del diritto alla immagine, per un indebito uso che se ne è fatto, si fa ricorso al cosiddetto criterio del prezzo del consenso,

ossia si valuta quanto sarebbe stato corrisposto se fosse stato legittimamente richiesto e prestato il consenso all'utilizzo della propria immagine ed al suo sfruttamento commerciale.

Infine, sono diritti imprescrittibili in quanto non sono soggetti a limitazioni di tempo e non si estinguono per in non uso prolungato nel tempo.

I diritti della personalità si caratterizzano, come si è detto per la preminente importanza degli interessi tutelati. Nella nostra Costituzione essi sono previsti come inviolabili. Questo loro carattere di inviolabilità ha un duplice referente: sono diritti dell'uomo inviolabili da parte della pubblica autorità, nell'esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie; sono, inoltre, diritti dell'uomo inviolabili da parte degli altri uomini, nell'ambito dei rapporti fra privati.

Sotto il primo aspetto vengono in considerazione le specifiche norme che nella Costituzione proclamano l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, della segretezza nelle comunicazioni e così via.

Sotto il secondo aspetto assumono rilievo le norme che, nei codici e in altre leggi, proteggono i privati contro la lesione dei loro diritti della personalità arrecata da altri privati, cioè in altre parole, la protezione penale e la protezione civile di tali diritti.

La protezione penale si manifesta nelle norme del codice penale che puniscono i "diritti contro la persona" (art. 575 c.p.) a loro volta distinti in delitti "contro la vita e l'incolumità individuale" come l'omicidio e le lesioni personali, delitti "contro

l'onore” come l'ingiuria e la diffamazione, delitti “contro la libertà personale” come il sequestro di persona, delitti “contro la libertà morale” come la violazione di domicilio e le interferenze illecite nella vita privata.

La protezione civile dei diritti della personalità è quella che deriva dal codice civile e da altre leggi.

La violazione dei diritti della personalità, sul piano privatistico, comporta un risarcimento del danno, in genere non patrimoniale ma equitativo, tutelabile anche in via cautelare nei casi di legge.

## **CAPITOLO 1: DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E PRIVACY**

### **1.1 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA**

Il diritto alla riservatezza è il diritto a che non siano divulgati, con la stampa, la televisione ed altri strumenti di comunicazione di massa, fatti attinenti alla vita privata della persona anche se di per sé veri e di per sé non lesivi della sua dignità.

Quindi, questo diritto tutela specificamente l'esigenza del soggetto a che i fatti della sua vita privata non siano pubblicamente divulgati.

Il diritto alla riservatezza si distingue dal diritto alla segretezza in quanto vieta la pubblica diffusione dei fatti della vita privata altrui mentre il diritto alla segretezza vieta l'abusiva conoscenza della vita privata altrui e la comunicazione a terzi dei fatti riservati.

Si può dire diversamente che la riservatezza protegge il soggetto contro la curiosità pubblica, mentre la segretezza lo protegge contro la curiosità individuale.

Se quindi il diritto alla riservatezza attiene ad un valore essenziale della persona, esso rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo proclamati dalla nostra Costituzione (art. 2 Costituzione).

Infatti, è sostanzialmente desunto da alcuni principi costituzionali attinenti alla libertà personale, all'inviolabilità del domicilio, al diritto di segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, compreso nel cd "catalogo aperto" di situazioni soggettive, costituzionalmente tutelate dall'articolo 2.

Sebbene nella nostra legislazione manchi la specifica menzione del diritto alla riservatezza, esso ha ormai trovato riconoscimento anche da parte della giurisprudenza.

In realtà già la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, proclamata dalle Nazioni Unite (New York, 10 dicembre 1948) e la Convenzione di Roma sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950) avevano proclamato l'intimità della vita privata tra i valori essenziali della persona. Ora l'intimità della vita privata esige appunto la tutela del soggetto anche contro la pubblica esposizione dei suoi fatti personali.

Un generale riconoscimento di tale diritto è nell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata

dall'Italia nel 1955 in cui si afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

Sotto alcuni aspetti il diritto alla riservatezza è penalmente protetto dall'art. 615-bis c.p. che punisce chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata nell'abitazione altrui o privata dimora e dall'art. 617-bis c. p., che punisce chi, fuori dai casi previsti dalla legge, installa apparati o strumenti al fine di intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche.

Analizziamo i limiti al diritto alla riservatezza.

Il limite della tutela della riservatezza è dato, in primo luogo, dallo stesso interesse del soggetto che può preferire, viceversa, la notorietà della sua esistenza o che può scegliere un'attività che lo esponga comunque alla notorietà.

Altro limite è rappresentato dall'apprezzabile interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti privati in considerazione di finalità culturali o didattiche e, più in generale, in considerazione della rilevanza sociale degli stessi. Le limitazioni alla tutela della riservatezza non possono, però, portare alla totale definitiva esposizione della vita intima all'altrui curiosità, in quanto ciò comporterebbe un degrado della persona lesivo della dignità umana. La nozione di limiti del diritto di cronaca è stata elaborata dalla Suprema Corte di Cassazione, in decisioni che hanno individuato i criteri in base ai quali l'esercizio del diritto di cronaca può prevalere sul diritto alla riservatezza e all'onore del soggetto protagonista della notizia; tali requisiti sono la

continenza, la pertinenza e la veridicità dell'informazione. Il limite della veridicità assume una duplice accezione relativamente alla pubblicazione della notizia: il giornalista deve infatti garantire non solo che il fatto sia vero, o quantomeno ragionevolmente vero rispetto alle fonti da cui proviene, ma anche che questo non sia stato esagerato nel resoconto delle circostanze effettuato da lui o da terzi. La continenza investe il modo in cui la notizia viene divulgata: anche una notizia vera, se riportata in termini denigratori o dispregiativi per la persona coinvolta nelle circostanze, può assumere un carattere diffamatorio. Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, in maniera da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione; essa coincide, quindi, con quella correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si tramuti in uno strumento di lesione degli altrui diritti. Il terzo requisito previsto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca è rappresentato dal pubblico interesse alla divulgazione dell'informazione: tale concetto deriva dalla necessità che una notizia, sia pure vera e comunicata con adeguato linguaggio, risponda all'interesse che la collettività può manifestare rispetto alla conoscenza dell'informazione stessa. La pertinenza della notizia si valuta quindi sull'aderenza della sua divulgazione alle necessità informative dei

destinatari, avendo riguardo anche alla notorietà o meno dei soggetti coinvolti, nonché alla rilevanza del fatto.

La violazione del diritto alla riservatezza quale diritto assoluto costituisce un illecito e comporta l'obbligo al risarcimento del danno patrimoniale, anche se solo eccezionalmente il soggetto leso può dimostrare una perdita o un mancato guadagno in conseguenza della divulgazione abusiva dei fatti.

Rimedio più efficace è quello del sequestro dei mezzi (stampati, video) attraverso i quali i fatti privati vengono illecitamente divulgati al pubblico.

## **1.2 DIRITTO ALLA PRIVACY**

Il diritto alla *Privacy* lo possiamo definire come un'estensione del diritto di riservatezza in quanto scende ancora più nel dettaglio, andando ad individuare tutti gli elementi che definiscono l'identità dell'individuo come la sua storia, le sue abitudini, il suo status, nome e cognome, codice fiscale, dati sanitari, preferenze religiose o sessuali e così via. Dunque, se il diritto di riservatezza impedisce che qualcuno venga a conoscenza di qualcosa che non si vuole si sappia, il diritto alla *privacy* impedisce che vengano divulgate informazioni che lo riguardano.

Oggi, quindi la tutela del legame tra la persona e la sua sfera privata si è andata allargando in favore di un penetrante potere di controllo su tutti i flussi di informazioni che riguardano la persona.

La prima legge italiana sulla protezione dei dati personali è la 675 del 31 dicembre 1996, nota come “legge sulla *privacy*”, che ha istituito la figura del Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa indipendente che ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 95/46/CE con poteri istruttori, consultivi e sanzionatori. Il Garante per la *privacy* ha lo scopo di assicurare la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali. La L. 675/96 riconosceva per la prima volta il diritto di chiunque alla riservatezza ed alla tutela dei propri dati personali, e fissava le “misure minime” di sicurezza necessarie per poter effettuare trattamenti di dati personali.

In concomitanza con il crescente uso delle nuove tecnologie e dell'utilizzo di internet che acquisisce quotidianamente e in maniera pressoché incontrollabile informazioni e dati degli utenti è intervenuta una normazione di portata generale con il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, c.d. Codice della *Privacy*, (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) allo scopo di garantire che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale”, nonché a garantire “i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione” (art. 2).

La portata generale della legge è enunciata dall'art. 1, che ha cura di precisare che “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Nel

“chiunque” della norma bisogna, però, distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche: le prime sono sottratte all'applicazione della legge se effettuano il trattamento “per fini esclusivamente personali” (ad esempio per tenere una rubrica), sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica (cioè non occasionale) o alla diffusione.

Il concetto base della legge è quello espresso con la formula “trattamento dei dati personali”. Per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a persone, fisiche o giuridiche, che siano identificate o identificabili; trattamento è l'attività consistente:

- nella raccolta e conservazione dei dati (banca dati in senso stretto);
- nella loro elaborazione (cioè selezione, raffronto, interconnessione, utilizzazione);
- nella loro comunicazione all'esterno, consistente nel portarli a conoscenza di destinatari determinati, diversi dall'interessato, o nella loro diffusione, intesa come comunicazione ad un pubblico indifferenziato;
- nel loro blocco (cioè conservazione senza ulteriore elaborazione), nella loro cancellazione o distruzione.

Da notare che il trattamento, cui la legge fa riferimento, non è solo quello che si avvale dell'ausilio di mezzi elettronici, ma anche quello attuato con il trasporto su materiale cartaceo dei risultati acquisiti elettronicamente.

La legge distingue tra “titolare” del trattamento (la persona, fisica o giuridica, o la pubblica amministrazione cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento) e “responsabile” del trattamento (il soggetto preposto dal primo alle operazioni di trattamento dei dati).

Il diritto alla riservatezza è protetto già nella fase relativa alla raccolta dei dati, nei confronti di qualsiasi soggetto, pubblico e privato, che vi proceda: i dati possono essere raccolti solo per scopi determinati, debbono essere pertinenti, aggiornati e debbono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore a quello necessario per lo scopo della raccolta. Inoltre, l'interessato deve essere previamente informato, anche se oralmente, della finalità della raccolta e delle modalità del trattamento cui i dati sono destinati, nonché della identità del responsabile.

Se invece al trattamento dei dati procede un privato o un ente pubblico economico, allora occorre il consenso scritto dell'interessato, che può essere dato per l'intero trattamento o per singole sue operazioni. Il consenso è però superfluo se i dati sono raccolti in esecuzione di un obbligo di legge o se i dati provengono da pubblici registri, conoscibili da chiunque, o se il loro trattamento è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista o se necessario per la salvaguardia della vita o dell'integrità fisica dell'interessato, che non possa prestare il proprio consenso per impossibilità fisica o per incapacità di intendere o di volere, e in altri casi ancora.

Una considerazione particolare ricevono i cosiddetti dati sensibili, ossia tali da rivelare l'origine razziale o etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il loro trattamento da parte di privati richiede, oltre che il consenso scritto dell'interessato, l'autorizzazione del Garante per la *privacy*; da parte di soggetti pubblici il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute anche senza l'autorizzazione del Garante se si tratta di dati indispensabili per la tutela della salute dell'interessato; se invece si tratta di tutelare la salute collettiva, occorre l'autorizzazione del Garante.

Punto centrale della legge L. 196/2003 è quello relativo ai diritti riconosciuti all'interessato. Questi, in primo luogo, ha diritto di conoscere, mediante l'accesso al registro tenuto dal Garante, l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, con l'indicazione del titolare, del responsabile e delle finalità del trattamento. In secondo luogo, ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge e di quelli dei quali non sia più necessario la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. Sotto quest'ultimo aspetto ha diritto al riconoscimento del diritto all'oblio, diritto, cioè, di ottenere che siano cancellati quei dati sul suo conto che hanno perduto ogni utilità ai fini del trattamento, per cui la

loro conservazione, non più giustificata dalle finalità della raccolta, potrebbe prestarsi ad utilizzazioni anomale. In terzo luogo, l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione, alla integrazione dei dati. Infine, ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali raccolti a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato. Tali diritti possono essere fatti valere dall'interessato davanti all'autorità giudiziaria o davanti al Garante per la *privacy*, inoltre se subisce un danno per l'altrui trattamento dei suoi dati personali ha diritto al risarcimento.

La normativa sulla *privacy* si è ulteriormente arricchita con Il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati (GDPR) che determina le “linee guida” da adottare in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati nonché alla libera circolazione di tali dati.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018.

Tale regolamento è stato recepito anche dall'Italia con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (entrato in vigore il 19 settembre 2018). Non è stato abrogato totalmente il decreto legislativo 196 del 2003, ossia il “vecchio” Codice *Privacy*, ma il legislatore ne armonizza il contenuto con il GDPR, prevedendo una abrogazione parziale.

Sono state mantenute le pesanti sanzioni penali per il trattamento illecito dei dati, (da sei mesi fino a tre anni di carcere) e l'acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (da 1 a 4 anni).

Per le sanzioni amministrative si farà riferimento al Garante della *Privacy*, il cui compito viene rafforzato: sono previste sanzioni fino a 20 milioni di euro per i singoli o fino al 4% del fatturato mondiale annuo per le aziende.

Si è visto come per il Codice della *Privacy* il consenso debba essere documentato e comunque espresso in forma scritta per il trattamento dei dati sensibili: il nuovo regolamento invece prevede forme di manifestazione della volontà più libere e snelle (anche solo orali), sempre inequivocabili ed esplicite ma maggiormente compatibili con i processi e i modelli formativi delle organizzazioni che operano sul mercato.

Il consenso deve essere liberamente dato. Il consenso non può essere implicito: le caselle pre-barrate non sono più permesse e le notifiche passive come “utilizzando questo sito, si accettano i cookies” non sono conformi al GDPR. Inoltre, Il consenso non può essere nascosto all'interno dei Termini e Condizioni e non è vincolante se ottenuto in questa modalità; esso deve essere “presentato in modo tale che sia chiaramente distinguibile da altre questioni, in una forma comprensibile e con un modulo facilmente compilabile, usando un linguaggio semplice e chiaro”.

Inoltre, il GDPR introduce il diritto alla revoca del prestato consenso in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è accordato.

Per il consenso prestato dai minori nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, ossia in relazione a tutti quei contratti conclusi o trasmessi online, il GDPR all'art. 8 esige che il consenso, per essere valido, debba essere prestato da un minore di almeno 16 anni; con possibilità da parte di ogni Stato membro di ridurre la soglia di età fino a 13 anni (l'Italia ha fissato la soglia a 14 anni). Nel caso il minore abbia un'età inferiore a 16 anni, il trattamento sarà lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso venga prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale. Dunque in conclusione il GDPR garantisce una maggiore tutela dei diritti dei cittadini europei attraverso il rafforzamento dei seguenti diritti:

- 1) diritto alla trasparenza: l'informativa sulla *privacy* deve essere facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e trasparente, indicando le finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati, i nominativi e i contatti del responsabile del trattamento, le modalità per richiedere la cancellazione o la modifica;
- 2) diritto di accesso: l'utente può chiedere l'accesso ai propri dati e chiederne informazioni;
- 3) diritto di opposizione: l'interessato può opporsi al trattamento dei propri dati;
- 4) diritto alla portabilità dei dati: i dati devono essere esportabili in un determinato formato, in modo da garantire all'utente la possibilità di poter trasferire i propri dati da un fornitore all'altro;
- 5) diritto all'oblio o alla modifica dei dati: l'interessato può richiedere la cancellazione o la modifica dei propri dati in qualsiasi momento.

## **CAPITOLO 2: DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DELLA PRIVACY: COVID-19**

A questo punto vorrei prestare attenzione ad una tematica alquanto delicata che non tocca solo l'Italia ma tutti i paesi del mondo ovvero la malattia da coronavirus 2019 (COVID19), un nuovo virus contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie.

Nel pieno dell'emergenza generata dal coronavirus i Governi, le strutture private ma anche i cittadini dei vari Paesi coinvolti, stanno adottando delle strategie finalizzate al contenimento della pandemia e molte di queste disposizioni vanno ad incidere in maniera rilevante su quelle che erano le nostre abitudini di vita quotidiana (come ad esempio le misure di distanziamento sociale).

Il primo intervento normativo in Italia, è rappresentato dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 con cui sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, affermando che “nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”.

Successivamente sono stati varati altri decreti:

- l'8 marzo 2020 sono state adottate misure urgenti di contenimento con la L. 5 marzo 2020, n. 13, che demanda alle autorità competenti l'adozione di misure di contenimento, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle zone allora più colpite del territorio nazionale a partire dal generale divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all'interno degli stessi, "salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";
- il 9 marzo 2020 le stesse misure sono state estese all'intero territorio nazionale, con ulteriori restrizioni riguardanti lo sport e le attività motorie;
- con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, sono state introdotte altre limitazioni, estese all'intero territorio nazionale, tra le quali figura la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione della vendita di generi alimentari e dei beni di prima necessità;
- con il D.P.C.M. 4 maggio 2020 ha avuto inizio la fase 2 che prevedeva la diminuzione delle restrizioni precedentemente applicate con la possibilità di svolgere attività motoria o sportiva individuale all'aria aperta, riapertura di alcune attività produttive, possibilità di far visita ai congiunti, libertà di circolazione all'interno del comune;
- dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, con cui il Governo ha, di fatto, ufficializzato la riapertura generalizzata, dal 18

maggio, di quasi tutte le attività economiche e professionali, con il D.P.C.M 17 maggio 2020 arrivano anche le linee guida per ciascuna attività. Si tratta di alcune indicazioni e raccomandazioni, concordate con la conferenza delle Regioni e province autonome sulle principali accortezze da porre in essere per una riapertura in tutta sicurezza di ristoranti, stabilimenti balneari, servizi alla persona, esercizi commerciali, strutture ricettive ed altre attività.

I limiti posti dai provvedimenti suddetti hanno determinato dibattiti socio-giuridici riguardanti soprattutto la legittimità delle misure restrittive imposte per comprendere fino a che punto possono essere limitati i diritti costituzionalmente garantiti.

Inizierei citando nuovamente l'articolo 2 della Costituzione che riconosce la centralità dell'individuo, l'antiorità di diritti personali rispetto agli interessi dello stato e la necessità di rendere "inviolabili" i diritti della persona in quanto patrimonio irrettabile del singolo soggetto, immuni da ogni forma di arbitrio. Ma tale articolo rappresenta una norma aperta e consente di adeguare la Costituzione alle esigenze legislative di matrice personalistica che si sono manifestate e che continuano ad emergere nel corso dell'evoluzione sociale (vedi la tutela della *privacy*, i reati informatici, i limiti alla libertà di circolare liberamente imposti a seguito dei decreti analizzati).

Va citato, inoltre, l'art. 13 Costituzione, che tutela la libertà personale cioè la libertà della persona fisica da ogni coercizione che ne impedisca o limiti, anche per breve tempo, i movimenti e le azioni. Non è ammessa nessuna forma di detenzione né restrizione della libertà personale se non nei casi previsti dalla legge. Questi casi devono essere solo per necessità e urgenza indicati tassativamente dall'autorità di pubblica sicurezza che può adottare dei provvedimenti provvisori comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se non convalidati resi privi di ogni effetto. Successivamente ricorderei gli artt. 16 e 17 Costituzione. Il primo tutela la libertà di circolazione e soggiorno cioè la libertà di ogni cittadino di fissare il proprio domicilio o la propria residenza o soltanto di dimorare e la libertà di circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Il secondo recita: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi". Per le riunioni (cioè qualunque raggruppamento di più persone non stabile e, tuttavia non occasionale), che avvengano in luogo privato (un'abitazione, un circolo) o in luogo aperto al pubblico (un cinema, un teatro), non è richiesto preavviso.

Da menzionare, ancora: l'art. 19 Costituzione che tutela la libertà di religione cioè la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, l'art. 34 Costituzione sul diritto/dovere all'istruzione e l'art. 32 Costituzione sulla libertà di iniziativa economica, cioè la libertà del soggetto di intraprendere a proprio rischio un'attività economicamente produttiva.

Tutti diritti o libertà ai quali, durante questo periodo di profonda instabilità, precarietà e paura sono stati posti numerose limitazioni.

Ma anche il diritto alla salute ha rilevanza costituzionale, per l'art 32 Costituzione:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Quindi ogni individuo ha diritto a uno stato di completo benessere fisico e mentale in cui il miglioramento della qualità di vita o un idoneo mantenimento della stessa richiede la tutela contro ogni elemento dannoso ambientale o indotto da terzi.

La Costituzione, invece, non prevede una disciplina generale delle situazioni di emergenza. È però prevista la possibilità di limitare alcuni diritti costituzionali per ragioni di sanità o di incolumità pubblica purché siano decise con legge (c.d. riserva di legge) e riguardino categorie generali di cittadini (per es. i contagiati dal virus o, più ampiamente, tutta la popolazione), tenendo conto, in questo quadro che è riconosciuto, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza un particolare valore al diritto alla salute che la Costituzione definisce (e si badi bene, lo fa solo per il diritto alla salute) espressamente "fondamentale" (art. 32 Costituzione). In un bilanciamento, dunque, tra necessità di garantire la salute pubblica e i diritti fondamentali dei cittadini è prevalsa la prima in modo assoluto.

Ma oltre le limitazioni dei diritti della persona, l'epidemia ha comportato delle limitazioni anche per la *privacy*.

A tal proposito il dr. Antonello Soro, garante della *privacy*, si è pronunciato dichiarando che <<...in momenti come questo... ci sono naturali e dovute limitazioni alla *privacy* e alle nostre libertà...>><sup>1</sup> e che tali limitazioni vadano valutate e previste bilanciando la tutela dei diritti fondamentali, individuali e collettivi, con la tutela della salute.

L'art. 9 GDPR, infatti, afferma che è vietato trattare dati personali ma ciò non si applica se il trattamento di questi dati riguardano la sicurezza sociale e la protezione sociale.

Invece, secondo l'art 15 della direttiva *e-privacy*, ciascuno Stato membro può introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica. Questa legislazione eccezionale si può applicare solo “se costituisce una misura necessaria, adeguata e proporzionata all'interno di una società democratica”.

A tal proposito, l'Italia ha in un primo momento pensato alla creazione di un'applicazione che permettesse la geo localizzazione di ogni singolo cittadino per poi essere modificata con la tecnologia *Bluetooth Low Energy*, una versione a basso consumo del normale *Bluetooth* attraverso cui rilevare la vicinanza tra due *smartphone* nell'ordine di un metro.

Tale modifica è stata effettuata in quanto non solo sarebbe servito un previo consenso da parte dell'interessato ma si doveva predisporre un preciso progetto

---

<sup>1</sup> ANTONELLO SORO, Garante della *Privacy*

ispirato ai principi di trasparenza, proporzionalità e coerenza per i quali si garantissero esattezza, qualità e revisione dove necessario. Inoltre, la geo localizzazione, quale strumento di ricostruzione della catena epidemiologica, avrebbe avuto un senso solo se vi fosse un divieto assoluto di spostamento per una certa categoria di persone (ad es. per i soggetti isolati individualmente).

Inoltre, seconda la direttiva *e-privacy*, i dati relativi all'ubicazione possono essere utilizzati dall'operatore solo se resi anonimi o, come ho già detto, con il consenso dei singoli. Ma, se i dati ricavati dovessero essere resi anonimi e conseguentemente non riconducibili al soggetto proprietario del relativo dispositivo mobile tracciato, il controllo non servirebbe, cioè non raggiungerebbe il fine di monitoraggio degli spostamenti dell'individuo e risulterebbe totalmente inutile non potendosi garantire il primario diritto alla salute che, invece, nel contemperamento degli interessi deve necessariamente prevalere rispetto al diritto al mantenimento della *privacy* per il singolo individuo.

Andando nel dettaglio dell'applicazione denominata "immuni", questa poteva essere scaricata gratuitamente, su base volontaria da qualsiasi soggetto e quest'ultimo ne doveva annotare i dati relativi alle proprie condizioni di salute. A seguito veniva assegnato un ID temporaneo, il quale attraverso il *Bluetooth* veniva scambiato ai dispositivi vicini in forma di codici anonimi crittografati. Se un soggetto fosse entrato in contatto con un altro, risultante nel server ministeriale come contagiato, gli veniva notificato direttamente sull'applicazione.

Per quanto riguarda il livello di sicurezza, la trasmissione dei dati veniva cifrata e firmata digitalmente a fine di garantire riservatezza.

Per assicurarne la trasparenza, tale applicazione veniva resa open source, sia per permettere il suo utilizzo ad altri governi in lotta contro il virus, sia per permetterne lo studio. Successivamente gli sviluppatori di Immuni avevano deciso di aumentare ancor di più la sicurezza dei dati e della *privacy* andando incontro alle richieste di Google e Apple. Queste prevedevano il perseguire di un modello più decentralizzato, ossia la crittografia avveniva direttamente sui dispositivi e non su un server esterno che potesse possedere i dati di tutti. Non esisteva più un server che conteneva dunque sia i codici dei dispositivi sia le chiavi crittografiche, evitando la possibilità di re-identificare i soggetti.

Invece, per quanto riguarda i droni, altro dispositivo utilizzato per la sicurezza nazionale, l'Ente nazionale dell'Aviazione civile (ENAC) aveva deciso di permettere l'utilizzo di tali apparecchi per il controllo del territorio nazionale durante il periodo emergenziale da Covid-19. Come si legge sul sito dell'ENAC, il provvedimento serviva a consentire l'utilizzo di droni come ausilio alle operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica, senza la necessità di rilascio di autorizzazioni da parte di questo ente. La Suprema Corte escludeva la legittimità di tutti i video contenenti riprese di vita privata all'interno del domicilio.

## CONCLUSIONI

Si è visto come il diritto alla vita e alla salute siano antecedenti al diritto di privacy ed agli altri diritti fondamentali.

Tuttavia, a questo punto va posta la domanda se sia giusto che in un momento di emergenza si debba ridurre la propria libertà per una condizione migliore o per una maggiore sicurezza.

La libertà è quella condizione per cui un uomo può decidere di pensare, di agire o non agire senza costrizioni: è la libera scelta che in questo momento è stata limitata.

Si davano per scontati i diritti fondamentali ed ora debbono accettarsi dei compromessi, destinati prima o poi a sparire per tornare alla normalità.

In realtà al cospetto di eventi gravi e non altrimenti contenibili nell'immediato, non può parlarsi di libertà quando quest'ultima può andare a minacciare quella altrui.

Siamo stati forzati a combattere contro un virus che ha privato la vita di moltissime persone e che ci ha costretti a vivere nel terrore per noi e per i nostri cari.

Se queste direttive, vincolanti, non fossero mai state applicate probabilmente ci saremmo trovati con una sanità che avrebbe dovuto fare delle scelte tra chi curare e chi no in base alle aspettative di vita, in quanto sarebbe stata sovraccaricata di pazienti ai quali difficilmente si sarebbero potute garantire cure adeguate ed efficienti.

Infatti, è stato dimostrato che il COVID-19 non colpisce tutti in ugual misura ma al contrario ci sono soggetti a maggior rischio che è giusto tutelare.

Lo stesso Codice della protezione civile approvato con il d.lgs. n. 1 del 2018 afferma che quando vi sono eventi o calamità di origine naturale è necessario l'immediato intervento con qualunque mezzo.

In conclusione, al cospetto di un fatto scientificamente certo e dalle conseguenze eccezionali ed imprevedibili, qual è stato il fenomeno pandemico, il bilanciamento degli interessi sottostanti al diritto alla riservatezza ed alla protezione dei propri dati personali, da un lato, ed a quello alla salute, dall'altro, non poteva che risolversi a favore di quest'ultimo, alla luce della considerazione fondamentale che ogni azione non genera ripercussioni solo a sé stessi ma all'intera nazione, e che quindi la libertà comporta delle responsabilità come non ledere la vita altrui o avere consapevolezza dei propri gesti.

Proprio tali istanze hanno spinto il Consiglio dei Ministri ad annunciare lo stato di emergenza il 31 gennaio 2020 e ad attuare tutte le disposizioni di carattere eccezionale che si sono rese necessarie, di guisa che è stato giusto, per le citate finalità, sospendere momentaneamente l'esercizio di alcuni diritti fondamentali della persona.

## BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI

- C. MASSIMO BIANCA – MIRZIA BIANCA, *Istituzioni di Diritto Privato*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 143 e ss.
- AA.VV., *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Civile – Undicesimo aggiornamento*, Utet Giuridica, 2018, p. 430 e ss.
- F. GALGANO, *Diritto Privato*, CEDAM, 2019, p. 89 e ss.
- F. BONAVENTURA – A. RUGGIERO, “*Coronavirus e privacy*”: possibilità di legittimare operazioni di geo localizzazione, da *Diritto24*, 06 aprile 2020.
- A. NATALINI, *Covid-19 e privacy: contact tracking tra diritti e libertà*, da *Guida al Diritto*, 04 aprile 2020, p. 8 – 12.
- V. VESCIO DI MARTIRANO, *Prevenzione del contagio pandemico e rispetto della privacy*, da *Diritto24*, 23 marzo 2020.
- L. GIACOPUZZI – F. R. PAGLIARO, *La privacy al tempo del Covid – 19, quando il lockdown non basta*, da *Diritto24*, 24 marzo 2020.
- C. PIKLER, *Covid – 19, Prevale il diritto alla salute o alla privacy? Focus sulla geo localizzazione*, da *Quotidiano del Condominio*, 28 marzo 2020.
- E. SIMONI, *Il Diritto alla Riservatezza*, 27 febbraio 2016.
- B. SAETTA, *Diritto alla protezione dei dati personali*, 22 luglio 2018.

- AVVOCATO DEQUO, *Diritto alla Privacy: cos'è e quando si considera Violata?*, da [dequo.it](http://dequo.it), 24 gennaio 2019
- L. RENDINA, *Privacy vs protezione dati personali: attenti alla differenza, ne va della nostra identità*, da [agendadigitale.eu](http://agendadigitale.eu), 30 ottobre 2019.
- CORRADO CARUSO – GIORGIO LATTANZI – GABRIELLA LUCCIOLI – MASSIMO LUCIANI, *La pandemia aggredisce anche il diritto?*, da [giustiziainsieme.it](http://giustiziainsieme.it), 02 aprile 2020.